

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella all. B al D.P.R. 26.10.72 n. 642
N. 32772 Rep.

N. 22997 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaotto, il giorno quattordici del mese di aprile (14.4.2008), in Pasiano di Pordenone, Strada del Mobile n. 5/B, alle ore diciannove.

Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, Notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, sono comparsi:

- **SINGH KULWINDER**, nato a Khakh in India il 7 giugno 1967, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società infrascritta, cittadino indiano;

il quale dichiara di intervenire nel presente atto sia in proprio che quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

* "**SIKH COOPERATIVA A R. L.**", con sede in Pasiano di Pordenone (PN), Strada del Mobile n. 5/B, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone: 01484480932, società di diritto italiano;

- **SINGH AVTAR**, nato in India (EE) il 13 agosto 1972, residente a Mansue' (TV), via Conche n. 1, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG VTR 72M13 Z222S, cittadino indiano;

- **BAJWA SATWINDER SINGH**, nato a Dhoulran India (EE) il 20 aprile 1964, residente a Pasiano di Pordenone (PN), Via Cornizzai n. 50, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: BJW SWN 64D20 Z222U, cittadino indiano;

- **SINGH KASHMIR**, nato a Gondpur in India (EE) il 10 ottobre 1957, residente a Zoppola (PN), via Cusano n. 24, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG KHM 57R10 Z222Q, cittadino indiano;

- **SINGH GURCHARAN**, nato a Kukarpind in India (EE) il 28 luglio 1965, residente a Pasiano di Pordenone (PN), via Garibaldi n. 46, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG GCH 65L28 Z222K, cittadino italiano;

comparenti della cui identità personale sono certo i quali hanno richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue.

Il signor Singh Kulwinder, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SIKH COOPERATIVA A R. L., mi dichiara di aver convocato mediante lettere raccomandate in data 1 marzo 2008, in questo giorno e luogo, alle ore diciannove, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria:

- 1) approvazione bilancio al 31.12.2007;
- 2) varie ed eventuali;

parte straordinaria:

- 1) trasformazione della società in associazione non riconosciuta;
- 2) varie ed eventuali.

Il signor Singh Kulwinder mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea della società suddetta per quanto attiene alla parte straordinaria, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

A norma dell'art. 31 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea il signor Singh Kulwinder, che constata:

- che sono presenti in proprio e per delega n. 38 (trentotto) soci sui n. 57 (cinquantasette) soci partecipanti alla cooperativa, con diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota sociale, come risulta dal foglio

presenze, che viene allegato al presente atto sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

- che tutte le deleghe sono state riscontrate regolari e sono depositate agli atti della società;

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione:

* Singh Kulwinder - Presidente;

* Singh Avtar - Vice Presidente;

* BAJWA SATWINDER SINGH, Singh Kashmir e Singh Gurcharan - Consiglieri;

- che non vi è intervento dei Sindaci per essere la società sprovvista di tale organo.

Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, chiede agli stessi se vi siano obiezioni all'ordine del giorno proposto.

Poichè nessuno solleva obiezioni, ed anzi tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e passa alla trattazione.

Sull'unico argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria, il Presidente premette ed espone all'assemblea che:

- la cooperativa si configura attualmente come cooperativa a mutualità non prevalente, come gli amministratori attestano sotto la loro responsabilità, in quanto non sono state rispettate, nell'ultimo biennio, le condizioni richieste dagli artt. 2512 e 2513 del codice civile;

- la cooperativa è stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente a questo;

- per l'adozione della delibera di trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, ai sensi dell'art. 2545-decies del codice civile;

- la relazione degli amministratori, con l'illustrazione delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, ed il bilancio aggiornato alla data del 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette), sono stati depositati presso la sede sociale in data 1 (uno) marzo 2008 (duemilaotto);

- la relazione giurata di stima del patrimonio sociale è stata redatta dal dott. Ius Antonio, nominato con provvedimento del Tribunale di Pordenone in data 12 marzo 2008 n. 140/08 R.G., e viene allegata al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

- dalla suddetta relazione giurata risulta che il valore effettivo del patrimonio netto della cooperativa è pari ad Euro 25.009 (venticinquemilanove);

- l'articolo 2545-undecies prevede la devoluzione, per effetto della trasformazione, del patrimonio indivisibile ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: tale disposizione deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di trasformazione della cooperativa in associazione non riconosciuta;

- non sono peraltro soggetti a devoluzione il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti;

- il capitale della società cooperativa, quale risultante dal suddetto bilancio, le cui risultanze, per come dichiarano gli amministratori, sono ancora attuali, è pari ad Euro 22.000 (ventiduemila).

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente espone all'assemblea la necessità di procedere alla trasformazione della società da cooperativa ad associazione non riconosciuta.

Il Presidente rimanda alla ampia e completa trattazione contenuta nella Relazione dell'Organo Amministrativo, ove particolare rilievo viene dedicato alla esposizione delle motivazioni e della convenienza dell'operazione in oggetto.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità, preso atto dei documenti sopra descritti, con voto palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) Di trasformare la società cooperativa in associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, assumendo la denominazione "**GURU NANAK DEV JI**".

Per effetto della trasformazione, l'associazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali già esistenti in capo alla cooperativa.

2) Di devolvere il patrimonio indivisibile, pari ad Euro 3.000 (tremila), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

3) Di stabilire che l'attuale capitale della cooperativa costituirà il fondo comune dell'associazione risultante dalla trasformazione.

4) Di adottare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che si allega sotto la lettera C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

5) Di stabilire fin d'ora che l'associazione sarà amministrata dai signori:

* Singh Kulwinder, sopra generalizzato;

* Singh Avtar, sopra generalizzato;

* BAJWA SATWINDER SINGH, sopra generalizzato;

* Singh Kashmir, sopra generalizzato;

* Singh Gurcharan, sopra generalizzato;

Presidente è nominato il signor Singh Kulwinder.

Tutti gli amministratori dichiarano di accettare la carica.

6) La trasformazione, anche ai fini contabili e fiscali, avrà effetto, ai sensi dell'art. 2500-novies del codice civile, dopo sessanta giorni dall'iscrizione della presente delibera presso il competente Registro delle Imprese, salva la facoltà di opposizione da parte dei creditori sociali.

7) L'assemblea delibera infine di conferire speciale mandato all'Organo Amministrativo, che accetta, di compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle delibere prese, con i più ampi poteri all'uopo necessari.

Il Presidente dichiara che la società "**SIKH COOPERATIVA A R. L.**" possiede i seguenti beni immobili:

DESCRIZIONE BENI IMMOBILI

Comune di Pasiano di Pordenone (C.F.)

F. 12 N. 310 sub 3 - Strada del Mobile, Cat. A/3, Cl. 2, vani 7,5, R.C. Euro 387,34;

F. 12 N. 310 sub 5 - Strada del Mobile, Cat. D/8, R.C. Euro 3.795,96;

F. 12 N. 310 sub 6 - Strada del Mobile, Cat. C/2, Cl. 1, metri quadrati 246, R.C. Euro 266,80;

fabbricato insistente su area di base e pertinenza, così identificata in catasto:

Comune di Pasiano di Pordenone (C.T.)

F. 12 N. 310 Ha: 0.21.40 ente urbano

(are ventuno centiare quaranta).

Tutti gli immobili sopradescritti potranno, a cura e spese della società, essere volturati al nome dell'associazione "**GURU NANAK DEV JI**", con sede in

Pasiano di Pordenone (PN), quand'anche in occasione di lustrazioni, volture, nuove denunce ed accertamenti del Catasto dovessero assumere dati censuari e numeri subalterni diversi da quelli soprariportati, esonerando le parti espressamente i competenti Uffici Catastali da ogni responsabilità al riguardo, accettando le parti espressamente fin d'ora qualsiasi variazione che venisse apportata ai dati catastali suindicati, senza che occorranza specifici atti di rettifica.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore venti e trenta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Quest'atto, dattiloscritto sotto mia dettatura da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su di due fogli, per cinque pagine, viene da me notaio letto ai comparenti, che lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore venti e trenta.

FIRMATO: SINGH KULWINDER

SINGH AVTAR

BAJWA SATWINDER SINGH

SINGH KASHMIR

SINGH GURCHARAN

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)

Allegato C) al rep. 32772/22997

STATUTO ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata.

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "**GURU NANAK DEV JI**", associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendano perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. L'Associazione ha sede in Pasiano di Pordenone (PN).

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fini di lucro ed ha lo scopo di assistenza, formazione e guida dei residenti di religione e cultura Sikh al fine di promuoverne l'integrazione culturale sociale nella continuità, con le loro tradizioni, la lingua e la cultura di origine.

L'associazione, al fine di perseguire il proprio scopo, potrà:

- acquisire ed allestire idonei spazi e luoghi di ritrovo comune ed organizzare i relativi servizi;
- concedere in uso gli spazi di cui dispone ad Enti aventi come scopo la promozione della cultura e del credo religioso Sikh;
- organizzare attività educative e didattiche, di promozione della pratica sportiva e promuovere iniziative per il tempo libero in favore degli associati e della prole.

TITOLO III

Soci

Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 4 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualifica di socio sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il

genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 5 - La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Art. 6 - I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) che adotti condotte ritenute disonorevoli all'interno ed all'esterno dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 8 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

TITOLO V

Risorse economiche e fondo comune

Art. 10 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione delle attività

formative e ricreative dell'associazione ;

c) eredità, donazioni;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, fatte salve le disponibilità economiche della Tesoreria, potrà effettuare pagamenti per compensi, diarie, rimborsi spese e premi a favore dei singoli associati che svolgano, su incarico dell'associazione, specifiche attività nell'interesse dell'associazione stessa e funzionali al conseguimento delle sue finalità.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; in ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

E' facoltà degli associati effettuare versamenti a favore dell'Associazione con obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto dei limiti delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio, che comunque devono intendersi infruttiferi di interessi e risultare da apposita dichiarazione del tesoriere.

Esercizio sociale

Art. 11 - L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto con specifica delibera dell'Assemblea dei Soci)

Assemblee

Art. 13 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dove si svolgono le attività almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, o telegramma, in ogni caso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, che ricoprirà anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 15 - Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria -, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria -, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 - L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti.

Art. 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario dell'Assemblea dei soci è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Possono essere eletti Consiglieri del Consiglio Direttivo i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

Possono essere eletti Consiglieri del Consiglio Direttivo i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprano cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni e/o enti sportivi nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, postale od elettronica, da spedirsi o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri o, in mancanza di una comunicazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente del Consiglio Direttivo viene conteggiato due volte e le conseguenti delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h) affidare con apposita delibera deleghe speciali ai suoi membri;
- i) formalizzare gli incarichi per i singoli associati;
- l) proporre e curare la redazione dei programmi di attività dell'Associazione.

Art. 19 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, anche tra i non eletti, che rimangano in carica fino alla successiva assemblea. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Vice-Presidente

Art. 21 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario e il Tesoriere

Art. 22 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura la compilazione del libro soci dell'Associazione
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 23 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati presenti in Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

Espletata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano scopi analoghi a quello dell'Associazione.

Norma di rinvio

Art. 26 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

FIRMATO: SINGH KULWINDER

SINGH AVTAR

BAJWA SATWINDER SINGH

SINGH KASHMIR

SINGH GURCHARAN

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.